



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 05.03.2001

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 06.05.2005

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20/04/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato
- Articolo 3 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Articolo 4 - Imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili
- Articolo 5 - Valore delle aree fabbricabili
- Articolo 6 - Immobili di Interesse storico artistico

TITOLO II - ALIQUOTE VERSAMENTI ACCERTAMENTI E RIMBORSI

- Articolo 7 - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Articolo 8 - Versamenti e riscossioni
- Articolo 9 - Rateizzazione avvisi di liquidazione accertamento
- Articolo 10 - Potenziamento attività di accertamento

TITOLO III - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Articolo 11 - Fabbricati inagibili ed inabitabili
- Articolo 12 - Esenzioni per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 13 - Contenuto del Titolo
- Articolo 14 - Ambito di applicazione
- Articolo 15 - Ambito soggettivo
- Articolo 16 - Ambito oggettivo
- Articolo 17 - Criteri generali del procedimento
- Articolo 18 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 19 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 20 - Contraddittorio con il contribuente
- Articolo 21 - Conclusione del procedimento
- Articolo 22 - Effetti tributari
- Articolo 23 - Effetti extratributari
- Articolo 24 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice
- Articolo 25 - Modalità di versamento delle somme dovute

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 26 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che, nel catasto dei fabbricati, risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se classificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, è oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 3 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica.
2. Delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, due al massimo sono considerate parti integranti dell'abitazione stessa. Di queste una ed una sola, deve essere adibita a garage posto auto o box ed una ed una sola deve essere adibita a cantina o soffitta.

L'integrazione opera solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sia proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;
- b) che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) che la pertinenza risulti censita nella categoria catastale C/2 o C/6.

3. L'abitazione principale e la sua pertinenza rimangono comunque unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

4. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. I Contribuenti che usufruiscono delle condizioni previste nel comma 2 del presente articolo, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio I.C.I. del Comune di Imperia entro i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.

6. L'Ufficio I.C.I. provvederà a rendere note le modalità per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la comunicazione di cui sopra.

Articolo 4 - Imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale vigenti al momento dell'istanza, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Articolo 5 - Valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo.

2. Ai fini della predisposizione della suddetta deliberazione la Giunta Municipale si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi Tecnico, Urbanistico e Tributi, nonché di eventuali professionisti esterni o Responsabili di altri uffici pubblici.

3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 del presente articolo, qualora il soggetto passivo nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

Art.6 - Immobili di interesse storico ed artistico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali approvato con legge n.490/99, la base imponibile é costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale é sito il fabbricato. Se il fabbricato é di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani é determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a metri quadri 18.

TITOLO II - ALIQUOTE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art.7 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con delibera da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe di legge, e con effetto per l'anno successivo, le aliquote I.C.I con riferimento:

- All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Agli altri immobili

2. Le aliquote definite come sopra dovranno essere determinate in misura non inferiore al 3%° e non superiore al 7%°.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Articolo 8- Versamenti e riscossioni

1. I versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamento o invio di avvisi di pagamento, dovranno essere effettuati, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

- a) mediante versamento presso il Concessionario della Riscossione;
- b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Concessionaria della Riscossione;
- c) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Imperia;
- d) pagamento mediante sistema bancario;
- e) pagamento a mezzo di strumenti telematici;

2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso dell'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

3. La norma del precedente comma 2, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese durante il quale il possesso medesimo si è protrato per almeno 15 giorni.

5. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

Quindi i termini per i versamenti da effettuarsi in autotassazione scadono:

- entro il 30 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
- entro il 20 giugno dell'anno successivo, qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione;

Art.9 Rateizzazione avvisi di accertamento/liquidazione

1. Per i versamenti I.C.I. relativi ad avvisi di accertamento/liquidazione di importo superiore a € 1.050,00, il Contribuente entro 15 giorni dal termine per effettuare il versamento in unica soluzione, a pena di inammissibilità, può presentare motivata richiesta di rateizzazione, in massimo 9 rate mensili, del debito tributario.
2. Il Funzionario Responsabile con atto motivato dispone il rilascio o il diniego del provvedimento di rateizzazione.
3. In caso di accordo della rateizzazione il Funzionario Responsabile notificherà il provvedimento al contribuente, con il dettaglio del piano di ammortamento e dei bollettini precompilati. Sul totale delle rate verranno calcolati gli interessi giornalieri in misura del tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento dell'avviso di liquidazione/accertamento sino alla scadenza della rata.
4. Per gli importi superiori a € 5.200,00= deve essere rilasciata una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.
5. La garanzia deve essere intestata al Dirigente del Settore Finanza del Comune di Imperia. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio I.C.I. del Comune di Imperia entro la scadenza della prima rata.
6. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti sino al termine della rateazione e deve garantire il credito per un anno dalla scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art.10- Potenziamento attività di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non inferiore al 5% delle somme derivanti dall'attività di controllo, rilevate sulla base delle risultanze del Servizio Tributi, è destinata al potenziamento del Servizio stesso.

2. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

a) sviluppo e potenziamento degli uffici con particolare attenzione alle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;

b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;

TITOLO III - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 11 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, con spese a carico del richiedente. Il possessore può dimostrare l'inabitabilità o l'inagibilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. In questo caso, è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio tecnico o professionista esterno e le relative spese saranno poste a carico del contribuente qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale o da altra Autorità od Ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 12 - Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dall'ente non commerciale di cui all'art. 87, comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.13 - Contenuto del titolo

1. Con il presente titolo il Comune di Imperia si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

14 - Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione, non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.
2. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

Art.15 - Ambito soggettivo

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze, quali:
 - a. l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;
 - b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla

notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

- c. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

Art.16 - Ambito oggettivo

1. L'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione all'Amministrazione e permette agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all'avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.

2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art.17 - Criteri generali del procedimento

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Il procedimento può essere attivato:

- a. d'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97).

2. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di I.C.I., è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art.18 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell' ufficio

1. L'innescio del procedimento di adesione da parte dell'Ufficio I.C.I. si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati:

- a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
- b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.

4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato

5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'Ufficio I.C.I.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art.19 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art.19 del presente Titolo, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
8. L'Ufficio I.C.I., entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con

raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.

11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere all'Ufficio I.C.I., con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D. Lgs 218/97, l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Art.20 - Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. A tali procuratori, individuati nei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art.12 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni, l'incarico deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.21 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.

- a. Redazione dell'atto scritto: dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:
- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
 - dal Dirigente del Settore Finanza o da un suo delegato;

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
- b. Perfezionamento della definizione: ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso l'Ufficio I.C.I., la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia.

3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento della ruola per la tassa smaltimento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

Art.22 - Effetti tributari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:

- a. - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- b. - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Ls n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
- c. - comporta la riduzione di alcune sanzioni;

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.

4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

d. il tributo oggetto dell'adesione;

e. il contenuto della dichiarazione;

f. la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

6. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art.23 - Effetti extratributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/97.

Art.24 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art.25 - Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento previste per ciascun tributo specificando la causale del versamento.
2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2001.